

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

*tra*

**COMMITTENTE:**

**GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"** con sede legale in Bari (BA) alla Via Gentile n. 42, Cod. Fiscale 93461350725, in persona del Suo Legale Rappresentante *pro-tempore*, dr. Colonna Vincenzo;

*e*

**PRESTATORE D'OPERA:**

**Avv. ZUFFRANO Raffaele Pio**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 20/02/1981 e residente ad Apricena (FG) alla Via Indipendenza n. 6, C.F. ZFF RFL 81B20H926L;

**OGGETTO:** Conferimento di incarico di collaborazione professionale.

**PREMESSO**

- che il Committente cura e sviluppa le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri di "Noi a Sinistra per la Puglia";
- che per la realizzazione delle suddette attività il Committente intende avvalersi di specifiche e qualificate collaborazioni ai sensi della legge della Regione Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015;
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere disponibile a fornire la propria competenza professionale a supporto delle attività del Gruppo consiliare di "Noi a Sinistra per la Puglia";
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere iscritto all'ordine degli Avvocati di Bari e di essere in possesso di partita IVA 07691900729;

tanto premesso, le parti di comune accordo dichiarano di instaurare un rapporto di collaborazione professionale organizzata ai seguenti patti e condizioni:

**ARTICOLO 1 – Premesse e allegati.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

**ARTICOLO 2 – Oggetto del Contratto.** Il Committente conferisce all'Avv. Zuffrano, che accetta, l'incarico di collaboratore nella *attività redazionale e assistenza nell'iter legislativo relativo alla proposta di L.R. Norme in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare*; a tal fine il collaboratore svolgerà le attività necessarie ad assistere e a supportare con le sue competenze il Presidente, ciascuno dei Consiglieri aderenti e tutti i collaboratori del Gruppo Consiliare ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali.

Le parti convengono, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia dell'esecuzione della prestazione del collaboratore, di valutare periodicamente l'andamento dell'attività oggetto del contratto in relazione agli obiettivi alla base dello stesso anche al fine di assumere le iniziative ritenute opportune per migliorare i risultati dell'attività.



D.Lgs. 81/2008.

presente contratto si applicano le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro così come stabilito dal rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue, in ogni caso, alla naturale scadenza; al ARTICOLO 6 - Sospensioni legali del contratto e sicurezza. In caso di malattia e infortunio, la sospensione del

disposizione dal Committente quando si troverà a svolgere la propria attività presso questo ultimo, materiali e qualsiasi supporto (quali, ad esempio, sistemi telefonici, computer e comuni attrezzature di ufficio) messi a Per l'esecuzione del presente contratto il Collaboratore utilizzerà attrezzature proprie ma potrà utilizzarne anche i Capruzzi n. 212.

committente ma potrà anche svolgerla, ove necessario, presso la sede degli uffici del Committente, situati in Barri alla Via ARTICOLO 5 - Logo e mezzi di lavoro. Il Collaboratore svolgerà la propria prestazione al di fuori della struttura del

nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente contratto.  
riserbo in merito a notizie, dati e informazioni di qualsiasi genere, anche non riservate, di cui si è venuto a conoscenza ne a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio degli stessi. Egli si impegna inoltre a rispettare il più assoluto il Collaboratore si obbliga a non diffondere notizie attinenti al Gruppo consiliare committente e ai Consiglieri aderenti risultati oggetto del presente contratto.

proseguire altri rapporti di collaborazione con soggetti diversi dal Committente, purché non incompatibili con quest'ultimo e, comunque, tali da non impedire e/o ostacolare lo svolgimento delle attività e il raggiungimento dei ARTICOLO 4 - Clausola di riservatezza e non concorrenza. Resta salva la facoltà per il Collaboratore di avvalere o della sua attività.

Committente da ogni azione o pretesa che venga avanzata da terzi, anche dopo la cessazione del contratto, a causa il Collaboratore si assume ogni rischio connesso all'attività che si svolgerà a si obbliga a tenere indenne il atteso dal Committente e tutelando gli interessi.

clausole generali di diligenza e buona fede, fornendo una professionalità adeguata al raggiungimento del risultato il Collaboratore dichiarà di essere consapevole delle responsabilità dell'incarico, che dovrà compiere secondo le non avrà alcun vincolo di subordinazione né di orario.

il Committente non eserciterà alcun potere di controllo, gerarchico e disciplinare nei confronti del Collaboratore che

sarà frutto di intesa tra le parti al fine di assicurare i risultati attesi dalla attività oggetto del contratto di AUTONOMIA tecnica e organizzativa, fermando restando il necessario coordinamento con l'attività del Committente che ARTICOLO 3 - Esecuzione del Contratto. Nell'esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà in piena collaborazione.

ulteriori oneri e/o responsabilità per il Committente.  
Fermi rimanendo la natura altamente fiduciaria dell'incarico e il prevalente carattere personale dell'attività che esso comporrà, il Collaboratore potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti

H

avvenire mediante raccomandata A/R o lettera con consegna a mano, sottoscritta per ricevuta dal destinatario.

Le comunicazioni tra le Parti relative ai verificarsi di una delle suddette cause di cessazione del contratto dovranno contratto, salvo il corrispettivo relativo all'attività effettivamente prestata fino a quel momento.

Nulla è dovuto al Collaboratore per qualsivoglia ragione a titolo in conseguenza della cessazione anticipata del mafiosa.

Prevenzione personale e patrimoniale ovvero sia stato rinviatto a giudizio per i reati di criminalità organizzata e se al momento del conferimento dell'incarico o successivamente, il collaboratore sia sottoposto a misure contrarie con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta;

• Per l'avere riportato il collaboratore una condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impegno ovvero la capacità di dell'attività oggetto del contratto.

• per inidoneità professionale del Collaboratore tale da compromettere la piena e proficua realizzazione di elevanza;

• per gliusta causa al verificarsi di relevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l'esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l'affidamento o l'impegne del gruppo consiliare e del Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contrante beni di primaria o secondaria composizione della collaborazione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria ovvero la modifica di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare presente contratto di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Comitente prima della scadenza del termine annuale iniziale o del presente contratto al sensi e per gli effetti della l.r. n. 29/2015.

Progetto:

- per gliusta causa al verificarsi di relevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l'esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l'affidamento o l'impegne del gruppo consiliare e del Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contrante beni di primaria o secondaria composizione della collaborazione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria ovvero la modifica di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare presente contratto di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Comitente prima della scadenza del termine annuale iniziale o del presente contratto al sensi e per gli effetti della l.r. n. 29/2015.

**ARTICOLO 9 - Cessazione anticipata del contratto.** Costituiscono ragione automatica e immediata di risoluzione del quale viene sottoscritto e che ne costituisce il termine finale insuperabile.

In ogni caso, la durata del contratto di collaborazione non potrà eccedere la durata della legislatura nel corso della 31/01/2020.

**ARTICOLO 8 – Durata del contratto e proroga.** Il contratto di collaborazione avrà inizio il 01/01/2020 e termine al

e alla qualità dell'attività concordata.

Le parti si daranno reciprocamente atto che il corrispettivo definito nel presente contratto è proporzionato alla quantità sostenuta per l'esecuzione dell'incarico e, pertanto, nessuna ulteriore somma o rimborso sarà dovuta dal Comitente.

Le parti convengono altresì che il sudetto corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa che il Collaboratore bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie verranno fornite dal Collaboratore,

Il corrispettivo del Collaboratore, così come sopra definito, sarà corrisposto al termine della prestazione e con bonus legge.

Comitente corrisponderà al Collaboratore il corrispettivo complessivo lordo mensile e onnicomprensivo di € 1.800,00 (Euro milleottocento), lva e Cap inclusi, e sul quale verranno applicate le eventuali ratenette come per ARTICOLO 7 – Corrispettivo. Per il raggiungimento del risultato sopra indicato nonché degli obiettivi specifici, il

Bari, 30/12/2019

Per autorizzazione al trattamento e ricevuta delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/03.

aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Al sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali sopra indicati, affinché siano conservati, raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti terzi per le finalità previste dalla legge e propedeutiche all'esecuzione del presente contratto. Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 e di

ARTICOLO 11 (Rinvio normativo), ARTICOLO 12 (Foro competente).

ARTICOLO 9 (Cessazione anticipata del contratto), ARTICOLO 10 (Autorizzazione privacy), ARTICOLO 11 (Rinvio normativo), ARTICOLO 6 (Sospensione legale del contratto e sicurezza), ARTICOLO 7 (Corrispettivo), ARTICOLO 8 (Dureta del contratto), ARTICOLO 3 (Esecuzione del contratto) ARTICOLO 4 (Clausola di riservatezza e di non concorrenza), ARTICOLO 2 (Oggetto del Contratto), ARTICOLO 1 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

AI sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificatamente approvate le seguenti clausole: ARTICOLO 2

Bari, 30/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

ARTICOLO 12 - Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

ARTICOLO 11 - Rinvio normativo. di cui agli artt. 222 e seguenti e dalle norme della Legge Regionale Puglia n. 3/1994 e s.m.i.. Il presente contratto viene stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, e art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché, per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, dalle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 222 e seguenti e dalle norme della Legge Regionale Puglia n. 3/1994 e s.m.i..

ARTICOLO 10 - Autorizzazione privacy. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espresamente il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali e dichiara di essere stato informato circa l'utilizzazione dei dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati da parte del Committente sarà improntato ai principi di correttezza, licetà e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

NULLA X

(barra la relativa casella di interesse)

di TOLLA risulta a proprio carico:

che dal certificato generale del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale

patrimoniale ovvero rivolto a Giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;

di non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione delle misure di preventione personale e

contrarie con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta;

cui il codice penale collige l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di non aver riportato condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti

in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;

di non essere legato a consiglierei regionali da vicinoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela,

di essere titolare della carica/qualifica di TOLLA nell'imprese A.V.U. Raffaele Fiorello sede legale in AFFICINA C.F. 84 FfC 84B20H 926U p.IVA 03603503106 con via Duccio, 1/A - 85130 NAPOLI n. 6, iscritta alla CICA

di essere dipendente di una P.A./imprese privata/altro: Circolo Puffazzona di essere di nazionalità ITALIANA C.F. 84 FfC 84B20H 926U di essere presidente a AFFICINA via Duccio, 1/A - 85130 NAPOLI n. 6 (Prov. F6, C.A.P. 31041)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

#### DICHIARA

consapevole inoltre che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in

nonché contenenti dati non rispondenti a verità; modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, conseguenze della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive


il/la sottoscritto/a A.V.U. Raffaele Fiorello

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

A3A

2019

DATA 30/12/2019  
Firma: 

oppure:

NULLA 

(barcare la relativa casella di interesse)

risulta a proprio carico;

- che del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

oppure:

«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»  
Gruppo Consiliare  
Regione Puglia  
Via Caprucci, 212 - BARI

**ATTESTAZIONE**

In attuazione delle leggi regionali n. 3/1994, n. 34/2012 come integrate e modificate dalla legge n. 29/2015 - concernenti la disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari:

Il/la sottoscritto/a Vincenzo Colonna  
Presidente del Gruppo consiliare NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA  
in conformità delle dichiarazioni rese dal Sig./Dott. ZUFFETTO D'AFFAELE  
C.F. ZFFRFL89B20M926L nato a S.G. ROZONDO il 20/2/81 e  
residente in AVICITTA alla Via AVICITTA n. 6 incaricato della  
collaborazione a supporto del Gruppo consiliare NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA,  
con contratto di lavoro di diritto privato COLL. PROFESSIONALE  
(indicare la tipologia) sottoscritto in data 30/02/19 per la durata di anni 1 (UNO).

**DICHIARA**

di avere rispettato le disposizioni etiche di cui all'art. 2, lett. c) del Titolo IV delle Linee guida sull'applicazione della L.R. n. 29 del 22 ottobre 2015 allegate alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 19 del 23.11.2015.

Luogo e data 30/02/19

Firma

  
IL PRESIDENTE  
GRUPPO CONSILIARE  
REGIONE PUGLIA  
«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»  
Vincenzo COLONNA